



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. D'ARRIGO" VENETICO
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado
Via Nazionale, 239 - 98040 Venetico (ME) Tel. 090 / 994 31 68
Cod.Mecc.: **MEIC820009** - Cod.Fisc.: **92013250839** - Cod. Univ.Ufficio: **UFN3MO**
Email: meic820009@istruzione.it - pec: meic820009@pec.istruzione.it
Sito web: www.icvenetico.it

Prot. n. 8606

Venetico, 19/12/2024

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 7 del DPR n.275 del08/03/99 relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche;

VISTO l'art.96 del D.Lgs n.297/94;

VISTO l'art.38 del D.I. 129/2018 che attribuisce all' Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.33, 2° comma, dell'art. 45 del D.I. 129/2018, in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali concernenti l'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1— Finalità e ambito di applicazione.

Gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Amministrazione comunale ed il Dirigente scolastico ne è consegnatario. L'istituzione scolastica, pertanto, può disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art.38 del D.I. 129/2018, che fissa le condizioni dell'uso improntate esclusivamente ai principi della temporaneità e della precarietà, e secondo i criteri stabiliti dal consiglio d'istituto ex art. 45 del D.I. 129/2018.

Art.2 — Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- alla qualità e alla originalità delle proposte nell'ambito delle attività culturali.

In caso di pluralità di richieste verranno trattate con precedenza quelle pervenute da Associazioni e/o società che hanno già fruito dell'uso dei locali negli anni precedenti senza aver riportato alcuna nota di demerito o causato disagio all'istituzione scolastica.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art 3 -Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto da lunedì a domenica nell'orario compreso tra le 14.00 e le 21.00

Art. 4 — Corrispettivo

A fronte della disponibilità dell'I.C. a mettere i succitati locali scolastici a disposizione del concessionario, quest'ultimo si impegna a versare sul conto corrente della scuola un contributo annuale pari a € 60,00 (Sessanta/00) l'ora, per un massimo di € 500/00 (Cinquecento/00), in un'unica rata da pagare entro il mese di ottobre per l'utilizzo dell'impianto, per le piccole spese di manutenzione della palestra e per il potenziamento dell'offerta formativa scolastica.

Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro la data fissata, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Il richiedente si impegna inoltre a versare all'istituzione scolastica una caparra pari a euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) che verrà restituita al termine dell'anno scolastico dopo attenta ricognizione dei locali e verifica dello stato della palestra.

Art.5 —Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni igieniche e di sicurezza funzionali all'utilizzo da parte della scuola e idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

L'uso dei locali avviene nel rispetto della normativa vigente. La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici è subordinata alla garanzia dell'assunzione degli impegni da parte del richiedente delle pulizie, della custodia, apertura e chiusura degli stessi, del divieto di fumo, rispetto delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo. Il concessionario ha, inoltre, l'obbligo di riportare i locali nelle stesse condizioni di inizio dell'attività, in modo da non arrecare pregiudizio agli alunni, al personale della scuola e alle attività scolastiche.

Art. 6 -Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art.7 -Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico esterno a pagamento.

Art.8 -Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

1. è vietato al concessionario la rimozione di avvisi e/o cartellonistica varia, l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell'istituzione scolastica;
2. è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità;
3. qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

Art.9 -Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica previo nulla osta da parte del Comune e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso.

L'assenso all'utilizzo può essere temporaneo o annuale.

Art.10 -Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- 1) le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
- 2) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Aggiornato dal Consiglio Di Istituto nella seduta del **17/12//2024**